



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

Prot. n. 9698

Lonigo, li 17/05/2012

ORDINANZA N. 67

**OGGETTO: TAGLIO RAMI ED ALBERI IN PROPRIETA' PRIVATA
INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA**

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

IL SINDACO

Vista la relazione della Rete Ferroviaria Italiana – RFI in data 08.05.2012 ns. prot. n. 9414 in data 14.05.2012 con la quale si prospetta l'urgente necessità di emettere ordinanza sindacale atta ad imporre l'esecuzione del taglio di rami ed alberi interferenti con la sede ferroviaria a cura dei privati confinanti con la stessa;

Considerata l'urgenza di provvedere in merito, al fine di eliminare il pericolo che la caduta di vegetazione, a seguito degli eccezionali fenomeni meteorologici degli ultimi mesi, può creare interferenze con l'infrastruttura ferroviaria;

Atteso che il possibile ripresentarsi di ulteriori fenomeni meteorologici eccezionali, sempre più frequenti negli ultimi tempi, può minare l'incolumità degli utenti la struttura ferroviaria;

Atteso altresì che ai sensi del DPR 753/80, artt. 52 e 55, è prescritto il divieto di far crescere lungo i tracciati della ferrovia piante o siepi che possano interferire con la sede ferroviaria e come i terreni adiacenti, destinati a bosco, non possano distare meno di 50 metri dalla rotaia più prossima;

Visto l'art. 54 comma 2 del D.lgs 267/2000;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

ORDINA

Ai privati confinanti con la sede ferroviaria di Lonigo, di provvedere entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della presente ordinanza, al taglio dei rami ed alberi che possano, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario;

Trascorso il termine suddetto, senza che gli interessati abbiano ottemperato all'ordine ingiunto, si provvederà d'ufficio a spese del contravventore, oltre alla denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale;

Il Comando di Polizia Locale è incaricato di fare esattamente osservare la presente ordinanza con l'intervento, se del caso, in loco.

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte: responsabile del Procedimento è la sig.ra Paqualotto Gaetana in qualità di Comandante la Polizia Locale; contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

- Manda:
- 1) Ai Messi Comunali per la pubblicazione
 - 2) Al Comando di Polizia Locale per la verifica dell'attuazione



Sindaco
Boschetto Giuseppe